



*CITTÀ DI SAVIGLIANO*  
(PROVINCIA DI CUNEO)

**REGOLAMENTO**  
**TOPONOMASTICA CITTADINA**  
**E ISCRIZIONI COMMEMORATIVE**  
**E NUMERAZIONE DELLE VIE**  
**CITTADINE**

**ARTICOLO 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

I provvedimenti concernenti la denominazione di vie, piazze, vicoli, larghi, ecc. esistenti nel territorio del Comune di Savigliano sono adottati dalla Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del presente regolamento .

**ARTICOLO 2**  
**COMMISSIONE CONSULTIVA**

L'Amministrazione Comunale per l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente articolo si avvale, come organo consultivo, della Commissione Consultiva per la Toponomastica e le Iscrizioni Commemorative.

**ARTICOLO 3**  
**FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE**

La commissione di cui al precedente articolo è composta dai Capi Gruppo Consiliari e dal Sindaco o dall'Assessore delegato che la convoca e la presiede con diritto di voto. relativamente al valore ponderale dei voti espressi, così come per la validità della seduta, ogni componente esprime in percentuale la forza del proprio gruppo ottenuta alle ultime elezioni amministrative.

La Commissione ha la stessa durata del Consiglio Comunale.

**ARTICOLO 4**  
**COMPITI DELLA COMMISSIONE**

La Commissione per la toponomastica ha l'incarico di presentare all'Amministrazione motivate - e possibilmente documentate - proposte per la denominazione ex novo o per il ripristino o il cambiamento di denominazioni di località, vie, piazze, vicoli, larghi, ecc. del territorio comunale.

La Commissione ha l'obbligo di esaminare le proposte avanzate dai titolari di cui al successivo Art. 6 sullo stesso oggetto, dando motivato e documentato parere.

Le presentazioni di tali istanze non fanno sorgere nei confronti del richiedente alcun diritto tutelato dalla legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni; la commissione può richiedere supplementi di documentazione o rigettare la richiesta che potrà essere nuovamente discussa e presa in considerazione per le future denominazioni.

Per tali compiti la Commissione si avvarrà dell' assistenza gratuita di esperti interni ed esterni al Comune;

Nel provvedimento deliberativo di GC deve essere menzionato il parere della commissione e motivata l'eventuale difformità al suo parere.

Le funzioni di segretario senza diritto di voto sono affidate al Segretario verbalizzante la Commissione dei Capi Gruppo consiliari.

Il parere della Commissione per la Toponomastica è obbligatorio anche in merito alla tutela dei toponimi dei luoghi, rispetto ai quali la commissione si attiene ai toponimi antichi,

della toponomastica orale, sulla base sia di prove documentarie che testimoniali; a tale scopo le denominazioni delle aree di nuova edificazione, ancorché private, dovranno essere sottoposte al parere della Commissione.

L'Amministrazione sente il parere della Commissione Consultiva per la Toponomastica e le Iscrizioni Commemorative anche circa la denominazione di scuole, impianti sportivi, giardini, edifici, in generale, località, strutture e aree diverse da quelle di circolazione pubblica, laddove di sua competenza.

Il parere della Commissione in materia di toponomastica è obbligatorio e non vincolante ed è dato di norma a maggioranza.

Il parere deve essere unanime:

per cambiamenti di denominazione;

per casi di quasi-omonimia con altre denominazioni esistenti.

## **ARTICOLO 5**

### **DIVIETI**

E' fatto divieto di intitolare vie, piazze o altri luoghi pubblici a persone decedute da meno di dieci anni. Tuttavia su richiesta ed in casi particolari, debitamente giustificati, il Prefetto, su delega del Ministero dell'Interno, può derogare al divieto posto.

## **ARTICOLO 6**

### **TITOLARI RICHIESTE DENOMINAZIONI**

Le richieste di denominazione, per qualsiasi tipo di area di circolazione, possono essere avanzate da ciascun membro della Commissione Toponomastica, Amministratori Comunali, Consiglieri Comunali, Enti pubblici o privati, Associazioni a carattere nazionale o locale, partiti politici, istituti, circoli, organizzazioni sindacali, comitati e almeno 50 cittadini. La stessa Commissione può formulare proposte.

Le richieste medesime possono essere generiche, ossia con la sola indicazione del toponimo, lasciando al Comune di determinare a quale area di circolazione attribuirlo, oppure specifiche.;In ambedue i casi, chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, oltre alla richiesta, anche una esauriente relazione che spieghi i motivi per cui si vuole intitolare un'area e illustri gli elementi che avvalorano l'accoglimento dell'istanza.

## **ARTICOLO 7**

### **CRITERI INFORMATIVI PER LE DENOMINAZIONI**

Criteri informativi per le denominazioni:

- che il toponimo, indichi esso persone, località od altro, sia idoneo, sotto ogni aspetto, ad una funzione toponomastica e non sia motivato esclusivamente da fini onorifici;
- che prima di ogni attribuzione di nuovo toponimo sia rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, sia verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona, anche se ciò non avrà valore vincolante per il parere della Commissione;
- che i nuovi nomi da assegnare siano in via prioritaria legati alla città ed al suo territorio o di rilevanza nazionale o internazionale.

E' prevista infine la possibilità di indicare dei criteri di programmazione nella denominazione delle vie

Le eventuali proposte di modifica della denominazione devono essere ampiamente motivate ed approvate solo per gravi ed importanti motivi, al fine di non variare l'assetto territoriale già valido ai fini toponomastici e storici e non apportare disagi ai cittadini ivi

residenti. In tale eventualità, le targhe viarie dovranno riportare anche la denominazione precedente, inoltre l'apposizione delle targhette indicanti i nuovi numeri civici è a carico dell'Amministrazione Comunale in deroga a quanto disposto dalla Legge n°1228 del 24.12.1954 e successivo Regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con Decreto n°223 del 30.5.1989 dal Presidente della Repubblica. E' possibile mediante cartelli aggiuntivi, commemorare antiche e popolari denominazioni senza variare la toponomastica

### **ARTICOLO 8 TARGHE E LAPIDI**

L'apposizione di lapidi-ricordo alla casa natale di cittadini illustri, o nei luoghi in cui si svolsero avvenimenti memorabili per la comunità, è sottoposta al parere della Commissione di cui all'art. 2, fatti salvi gli adempimenti sotto il profilo edilizio. Chi propone le iscrizioni lapidarie deve accludere nella richiesta l'autorizzazione scritta del proprietario dell'immobile, dichiarare la propria disponibilità ad accollarsi le spese e garantire la stretta osservanza dei dettami della Commissione per quanto attiene al testo. La Commissione può inoltre avanzare proposte inerenti l'apposizione di lapidi presso dimore di cittadini illustri vissuti nel territorio saviglianese.

Le targhe devono riportare per esteso e in maniera grammaticalmente corretta l'onomastica del toponimo (p.es. Via Alessandro Manzoni e non V.A. Manzoni)

Nelle strade e piazze del centro storico dovranno essere adottate tipologie di targhe adeguate all'arredo (proposte dagli uffici tecnici competenti) che la commissione dovrà esaminare e valutare.

### **ARTICOLO 9 STRADARIO STORICO**

Presso l'ufficio comunale di anagrafe è istituito e tenuto al corrente, mediante apposito schedario lo stradario storico del Comune a norma degli artt. N. 38-45 del DPR 30.05.1989, n. 223 "Regolamento Anagrafico".

### **ARTICOLO 10 PIANO TOPOGRAFICO**

Presso l'ufficio comunale di anagrafe è inoltre istituito, agli effetti della denominazione di nuove vie e piazze del Comune, il piano topografico e dei mutamenti che si sono verificati con lo sviluppo edilizio, nonché in conseguenza di modifiche territoriali eventualmente avvenute nel Comune.

Il piano topografico dovrà essere aggiornato annualmente.

### **ARTICOLO 11 NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA**

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, Il Comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili.

Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso - a destra e ad un'altezza variabile da m. 1,50 a m. 3,00 - e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile. Le eventuali variazioni della numerazione civica sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso. È ammessa, a cura e spese della proprietà,

l'apposizione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna;

Nelle zone di P.R.G. individuate di interesse storico-artistico-ambientale, i numeri civici dovranno essere realizzati in conformità alle prescrizioni emanate dalla Civica Amministrazione.

In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al Comune i numeri civici affinché siano soppressi.

Competente ad assegnare la numerazione civica è esclusivamente (Ufficio ANAGRAFE del Comune -

## **ARTICOLO 12 NUMERAZIONE SCALE**

Ciascun accesso dal piano terreno o rialzato che consenta di adire ai piani superiori è considerato scala. Esse se sono più di una e riferite allo stesso numero civico sono indicate con lettere alfabetiche progressive (scala A,B,C...). La successione delle scale deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra, dalle scale del corpo su strada del complesso immobiliare alle scale che individuano gli accessi nei singoli cortili. Il complesso di palazzine che fanno capo ad un unico numero civico principale devono essere numerate progressivamente come fossero singole scale.

## **ARTICOLO 13 INDICAZIONE PIANO**

L'indicazione del piano è quella di uso comune per cui il piano stradale è Piano Terreno (T) o Rialzato (R) ed i successivi sono indicati con cifre arabe (1-2-3...). I piani seminterrati o interrati (se non destinati ad usi pertinenziali delle unità immobiliari site nel fabbricato es. cantine, che non vanno numerate) saranno indicati con la lettera (S) al posto dell'indicazione del piano. Nel centro storico i cosiddetti piani ammezzati sono da indicare come piani a tutti gli effetti. I sottotetti con locali aventi accesso autonomo dal pianerottolo oppure comunicanti con i locali sottostanti, sono da considerare piano. I locali siti nel cortile o che hanno accesso diretto dal cortile devono essere identificate con la lettera (C) al posto dell'indicazione del piano.

## **ARTICOLO 14 NUMERAZIONE INTERNA**

L'apposizione della numerazione interna interessa gli edifici di tutto il territorio comunale;

La numerazione interna delle singole unità immobiliari deve essere autonoma per ogni singola scala e consiste nell'attribuzione di un numero arabo progressivo procedendo dal basso verso l'alto e per ogni pianerottolo da sinistra verso destra;

La numerazione dei bassi fabbricati interni cortile nonché delle unità immobiliari con accesso diretto ed esclusivo dal cortile sarà autonoma con l'attribuzione di un numero progressivo da sinistra a destra per ogni accesso autonomo;

Le cantine, catastalmente collegate all'alloggio ed allo stesso pertinenziali, non vanno numerate; vanno invece numerati tutti i locali catastalmente autonomi e comunque autonomamente accatastabili.

Per le unità immobiliari che si articolano su 2 o più piani con scala interna si numerano:

- con accessi distinti su ogni piano: come singole unità la porzione relativa a ciascun piano;
- con accesso unico: unicamente tale accesso.

Per le unità immobiliari con 2 accessi (uno padronale ed uno di servizio) si numera solo quello padronale se l'unità immobiliare è unica.

Per le unità immobiliari che si estendono su 2 o più fabbricati ciascuno dei quali ha un proprio numero civico relativo ad una stessa via o a vie diverse (case d'angolo con 2 numeri civici), si numera in base alle risultanze anagrafiche ovvero, se trattasi di unità non residenziali, si attribuisce il numero solo all'ingresso ufficiale.

Per le unità immobiliari che si estendono su 2 o più scale riferite ad un unico numero civico si numera:

- il relativo accesso se unico;
- per ogni scala suddividendo in mq., se hanno accessi differenziati;

Per le unità abitative in un complesso industriale si attribuisce un unico numero identificativo mentre dovranno avere autonoma numerazione gli eventuali locali uso abitativo (di custodia o di rappresentanza...)

L'alloggio di custodia deve essere numerato autonomamente.

La numerazione degli interni avviene mediante applicazione della targhetta del numero assegnato con le modalità di cui al presente articolo e deve essere effettuata:

- Nei condomini: anche se obbligati alla numerazione sono i proprietari delle singole unità immobiliari, gli adempimenti dovranno essere effettuati dagli amministratori in carica quali legali rappresentanti dei condomini, poichè le targhette interessano l'arredo delle parti condominiali;
- Negli immobili non condominiali: dal proprietario o dai comproprietari.

Il numero attribuito ad ogni unità immobiliare deve essere riportato su una targhetta di materiale resistente da affiggere in modo durevole sugli stipiti esterni dell'accesso stesso o nelle immediate adiacenze.

## **ARTICOLO 15 SANZIONI**

In caso di inadempienze alle norme previste dagli artt.11 e 14 è previsto:

- L'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da € 25,82 ad € 258,23 a norma della L. 689/81 e del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative approvato con deliberazione consiliare n. 91 del 18.12.2000 e s.m.i.;
- L'intervento sostitutivo del Comune che provvederà direttamente o tramite ditta incaricata alle operazioni, con addebito della spesa ai singoli proprietari

## **ARTICOLO 16 NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Per quanto qui non previsto e non diversamente disposto si applicano le disposizioni vigenti in materia e, in particolare le seguenti disposizioni:

L. 24.12.1954 n. 1228

L. 23.06.1927 n. 1188

D.P.R. 30.5.1989 n. 223 e successive modifiche ed integrazioni.